Dialoghi di Diritto dell'Economia

Supplemento 2026 II

ARTICOLI

# "Acquisto ora, qualificazione giuridica dopo": il Buy Now Pay Later alla luce della nuova direttiva sul credito al consumo

**Allegra Canepa**

Professore Associato di Diritto dell'Economia

Università di Milano

# Dialoghi di Diritto dell'Economia

**Rivista diretta da**
Raffaele Lener, Roberto Natoli, Andrea Sacco Ginevri,
Filippo Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi

**Direttore editoriale**
Andrea Marangoni

**Coordinatore editoriale**
Francesco Petrosino

**Direttori di area**

**Attività, governance e regolazione bancaria**
Prof. Alberto Urbani, Prof. Diego Rossano, Prof. Francesco Ciraolo, Prof.ssa Carmela Robustella, Prof. Gian Luca Greco, Dott. Luca Lentini, Dott. Federico Riganti

**Mercato dei capitali finanza strutturata**
Prof. Matteo De Poli, Prof. Filippo Annunziata, Prof. Ugo Malvagna, Dott.ssa Anna Toniolo

**Assicurazioni e previdenza**
Prof. Paoloefisio Corrias, Prof. Michele Siri, Prof. Pierpaolo Marano, Prof. Giovanni Maria Berti De Marinis, Dott. Massimo Mazzola

**Contratti di impresa, concorrenza e mercati regolati**
Prof.ssa Maddalena Rabitti, Prof.ssa Michela Passalaqua, Prof.ssa Maddalena Semeraro, Prof.ssa Mariateresa Maggiolino

**Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza**
Prof. Aldo Angelo Dolmetta, Prof. Gianluca Mucciarone, Prof. Francesco Accettella, Dott. Antonio Didone, Prof. Alessio di Amato

**Fiscalità finanziaria**
Prof. Andrea Giovanardi, Prof. Nicola Sartori, Prof. Francesco Albertini

**Istituzioni dell'economia e politiche pubbliche**
Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof. Francesco Moliterni, Prof. Giovanni Luchena, Dott.ssa Stefania Cavaliere, Dott. Lorenzo Rodio Nico

# Criteri di Revisione

I contributi proposti alla Rivista per la pubblicazione sono sottoposti a una previa valutazione interna da parte della Direzione o di uno dei Direttori d'Area; il quale provvede ad assegnare il contributo a un revisore esterno alla Rivista, selezionato, rationes materiae, fra professori, ricercatori o assegnisti di ricerca.

La rivista adotta il procedimento di revisione tra pari a singolo cieco (single blind peer review) per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente confidenziale durante il procedimento di revisione.

Qualora il valutatore esprima un parere favorevole alla pubblicazione subordinato all'introduzione di modifiche, aggiunte o correzioni, la Direzione si riserva di negare la pubblicazione dell'articolo. Nel caso in cui la Direzione decida per la pubblicazione, deve verificare previamente che l'Autore abbia apportato le modifiche richieste dal Revisore.

Qualora il revisore abbia espresso un giudizio negativo, il contributo può essere rifiutato oppure inviato, su parere favorevole della maggioranza dei Direttori dell'area competente rationes materiae, a un nuovo revisore esterno per un ulteriore giudizio. In caso di nuovo giudizio negativo, il contributo viene senz'altro rifiutato.

# "Acquisto ora, qualificazione giuridica dopo": il Buy Now Pay Later alla luce della nuova direttiva sul credito al consumo

**Allegra Canepa**
Professore Associato di Diritto dell'Economia
Università di Milano

Sommario: 1. Il design dei servizi finanziari digitali e le possibili criticità nell'identificazione della normativa applicabile. - 2. La natura del BNPL tra design del servizio ed identificazione al checkout tra i metodi di pagamento. - 3. La qualificazione del BNPL come credito al consumo e le implicazioni derivanti dalla sua inclusione nella direttiva n. 2225/2023. - 3.1. Le implicazioni sulla fisionomia del servizio e concorrenziali. - 4. Le implicazioni del Regolamento in materia di intelligenza artificiale e del c.d. Digital Omnibus sulle piattaforme di BNPL.

## 1. Il design dei servizi finanziari digitali e le possibili criticità nell'identificazione della normativa applicabile

In questi anni lo sviluppo tecnologico e la capacità di sfruttamento dei dati, grazie agli algoritmi, hanno modificato il design dei servizi finanziari, così come il panorama degli operatori. Ciò ha generato nuove problematiche, a partire dalla difficoltà di inquadramento giuridico alla luce della normativa vigente. In molti casi, la difficoltà di includere nelle definizioni esistenti, servizi digitali dalla fisionomia nuova ha reso possibile per le piattaforme rispettare le sole regole con minore vincolatività. Questi operatori hanno sfruttato proprio l'incertezza e difficoltà del legislatore che "si protende verso il futuro, si sforza di pre-vedere e ingabbiare ciò che può avvenire"[01] ma si trova di fronte ad una

01 N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2026, p. VII.

complessa "identificabilità giuridica"[02] . Da un simile assetto derivano vantaggi dal punto di vista concorrenziale, come emerso, ormai diversi anni fa, anche in altri segmenti di mercato, tra cui quello del trasporto non di linea[03].

Se rimaniamo focalizzati sull'ambito finanziario, uno degli esempi di maggior interesse è rappresentato dal Buy Now Pay Later (BNPL).

Questo servizio era nato, in realtà, con l'idea di favorire l'incremento dei volumi dell'e-commerce, offrendo agli utenti la possibilità di non pagare immediatamente l'intero importo del bene acquistato. Ad esempio, l'idea iniziale sviluppata dall'attuale piattaforma Klarna, originariamente denominata Kreditor, era quella di incentivare gli acquisti online attraverso la maggiore fiducia derivante da un pagamento non immediato dell'intero importo[04]. In questo senso potremmo dire che Kreditor aveva intercettato, attualizzandola ai paradigmi della società digitale, una necessità antica, e cioè la possibilità di una rateizzazione già richiesta in precedenza dallo sviluppo industriale e dalla produzione meccanizzata.

L'evoluzione, successivamente promossa da Klarna, e la fisionomia delineata del BNPL come pagamento rateale senza costi hanno fatto emergere una serie di questioni, a partire dalla sua inclusione nell'alveo dei servizi di pagamento anziché in quello dell'accesso al credito[05].

Infatti, le implicazioni riguardano sia la tutela del consumatore, in termini di garanzie e trasparenza, e l'incremento dei rischi di sovraindebitamento per una parte degli utilizzatori maggiormente vulnerabili per età e/o per livello di educazione finanziaria, sia la concorrenza.

---

02 Lewellyn sottolineava come il comportamento umano è troppo eterogeneo per poter essere regolamentato senza averlo ordinato artificialmente. K. LEWELLYN, *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice*, Chicago University Press, 1962, p.27. L'importanza dell'identificazione della fattispecie proprio per tale finalità era stata evidenziata anche da M. WEBER, *Economia e società*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 17 ss.

03 Il riferimento è al primo caso di rilievo emerso nel trasporto non di linea con l'offerta del servizio Uber-pop. Nel caso di specie, la piattaforma aveva sostenuto di dover rispettare la sola normativa sulla società dell'informazione e non anche quella sul trasporto non di linea, vigente nei singoli Stati membri, proprio alla luce della sua fisionomia e di un design del servizio basato sulla tecnologia differente. Sulla questione si era poi pronunciata anche la Corte di Giustizia, che aveva riconosciuto come, in presenza di un'influenza determinante sia sulla parte di servizio online che offline, quale quella del caso di specie, venendo meno uno dei presupposti per l'applicazione della direttiva n.2000/31/CE, dovesse essere applicata la normativa sul trasporto non di linea dei singoli Stati nei quali il servizio era attivo. Sentenza della Corte di Giustizia, causa C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain*, ECLI:EU:C: 2017:981

04 Nel 2005 Kreditor aveva promosso un servizio in base al quale l'acquirente riceveva il prodotto e aveva 14 giorni per pagare l'intero importo, rimborsando la piattaforma che aveva anticipato la somma.

05 In tal senso, ad esempio, basti ricordare come la piattaforma Clearpay utilizzasse la formula "al checkout scegli Clearpay come metodo di pagamento", www.clearpay.com.

Del resto, la pubblicizzazione, offerta come servizio di pagamento sostanzialmente gratuito per l'utente, lo rendeva particolarmente attrattivo rispetto ad altre modalità di pagamento.

A fronte di tali criticità, è interessante mettere in luce come la scelta sia stata di adottare un intervento normativo specifico, attuato su un servizio già attivo e con volumi in costante crescita. Infatti, in sede di revisione della normativa europea sul credito al consumo, la direttiva 2225/2023, è intervenuta su molti degli aspetti menzionati, a partire da maggiori tutele per gli utilizzatori[06]. Agli effetti diretti di questo provvedimento se ne sono aggiunti altri "indiretti", derivanti dall'adozione del Regolamento in materia di intelligenza artificiale[07] e dall'inclusione del credit scoring tra i sistemi ad alto rischio, con conseguente assoggettamento a prescrizioni specifiche di controllo per l'intero periodo di utilizzo.

## 2. La natura del BNPL tra design del servizio ed identificazione al checkout tra i metodi di pagamento

Come emerge dalle indagini di Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie e da quella congiunturale, il servizio BNPL ha registrato negli ultimi anni volumi crescenti in Italia, passando dal 4% degli utilizzatori nel 2022 al 30% nel 2025[08]. Proprio la sua crescente rilevanza nelle scelte dei consumatori, specialmente nelle due fasce di età sotto i 35 anni e tra i 35-44[09], rende attuale soffermarsi sulle criticità richiamate e sull'efficacia delle misure introdotte dalla nuova direttiva n. 2225/2023 in materia di credito al consumo.

A tal fine, può essere utile richiamare la fisionomia di questo servizio, utilizzabile per acquisti molto differenziati (dai viaggi alle assicurazioni), anche per importi esigui, al di sotto dei 200 euro. La sua struttura poteva assumere la forma più semplice, bilaterale, oppure quella più complessa, trilaterale, coinvolgendo il consumatore, la piattaforma e l'esercente. Questo secondo schema è quello più incline a creare maggiori problemi sotto molteplici aspetti, in quanto riduce la percezione del servizio sottoscritto, poiché non viene concluso direttamente con il venditore e, in qualche modo, favorisce una discontinuità tra il bene venduto e la rateizzazione ad esso collegata. Infatti, il consumatore si trova a intrattenere rapporti con due controparti: la piattaforma che offre il BNPL e il venditore. Da un simile assetto possono derivare importanti implicazioni

06 La c.d. CCD2 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE nell'ottobre del 2023. In Italia è stata recepita con il decreto D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in vigore dal 10 gennaio 2026.

07 Regolamento n. 1689/2024, allegato 3.

08 Si veda Banca d'Italia, Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2022, pubblicata il 18 ottobre 2024 e Indagine congiunturale sulle famiglie italiane 2025. Quest'ultima evidenzia come i 2/3 degli utilizzatori vi ricorrano occasionalmente.

09 Per maggiori dettagli si veda D. Figoli, S. Palazzo, *Who uses 'Buy Now, Pay Later' in Italy? Evidence from Household Survey Da*ta, in *Mercati, infrastrutture, servizi di pagamento*. 87 settembre 2026, p. 13. Sulla fisionomia degli utilizzatori si veda anche A. Jose, J. Kelly, *Who Clicks "Pay Later"? Financial Vulnerability and Buy Now Pay Later Usage*, Central Bank Staff Insights No. 7/SI/25, Central Bank of Ireland.

sul piano della tutela, in quanto, ad esempio, qualora vi siano problematiche relative al bene venduto (ad esempio un inadempimento) o semplicemente l'esercizio del diritto di recesso, il consumatore deve rivolgersi al venditore, ma ciò non produce necessariamente effetti immediati anche per la piattaforma, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista del pagamento delle rate.

Proprio questo schema veniva pubblicizzato dalle piattaforme erogatrici come una modalità di pagamento rateizzato innovativa, attivabile in sede di checkout ed utilizzabile anche per somme di modesta entità, inferiori a 200 euro. La rateizzazione, presentata come ad interessi zero[10] e facilmente e rapidamente attivabile, poteva essere articolata in 6-9 mesi. L'assenza di interessi indicata, però, riguardava solo i pagamenti regolari; in caso contrario, fin dal primo giorno di ritardo, venivano applicati elevati interessi di mora[11]. Quest'ultimo elemento, però, non sempre veniva evidenziato in modo chiaro, così da essere immediatamente compreso e valutato dal richiedente.

Inoltre, l'esame della situazione del singolo veniva effettuato in modo molto rapido e su un set di informazioni definito dalla piattaforma, che poteva includere anche dati non strettamente economici, quali, ad esempio, il periodo intercorso dalla creazione

10 L'indicazione del BNPL come modalità "alternativa" di pagamento è pubblicizzata dalle stesse piattaforme attraverso formule quali "al checkout scegli Clearpay come metodo di pagamento", www.clearpay.com. Sulla capacità di tale indicazione di far incorrere il consumatore in una sottovalutazione dei rischi si consenta il rinvio a A. Canepa, *Super Apps, pagamenti mobile e nuove forme di credito digitale al consumo: il Buy Now Pay Later*, in L. Ammannati, A Canepa, *La finanza nell'età degli algoritmi*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 95 ss.

Più in generale sul BNPL si vedano anche M. Di Maggio, J. Katz, E. Williams, *Buy now pay later credit: user characteristics and effects on spending patterns*, settembre 2022, *NBER working paper* n. 30508, in *www.nber.org*; L. Gobbi, *Buy now pay later, caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo*, *Quaderni di Economia e Finanza*, Banca d'Italia, n. 730, novembre 2022; B.G. Kenney, C. Firth, J. Gathergood, *Buy Now Pay Later (BNPL) … on your credit card*, in *Journal of Behavioral & Experimental Finance*, 23 January 2023, p. 1 ss.; e C. Robustella, M. Natale, *La regolamentazione del buy now, pay later alla luce della nuova direttiva sul credito ai consumo,* A. Canepa, *"Alla ricerca del tempo perduto" nei mercati finanziari: l'accelerazione digitale nei pagamenti, nell'accesso al credito e nella movimentazione dei depositi,* e R. Carattozzolo, *Nuovi contratti di credito e tutele del consumatore: i modelli di buy now pay later,* tutti in *Riv. tri. Dir. ec.*, 2024, suppl. 1, rispettivamente p. 369, 525 e 552 e B. Losacco, *Le insidie del Buy Now Pay Later e la tutela dei consumatori vulnerabili,* in *Dialoghi di diritto dell'economia*, luglio 2024 e M. Natale, R. Pardolesi, *Buy Now Pay Later (e, magari, "Kill Soon the New Kid on the Block"): dal "self-restraint" della Corte di giustizia al nuovo corso della regolamentazione europea*, in *Foro it.*, 2025, p.37 ss.

11 Basti pensare che ad es. la piattaforma Clearpay sugli acquisti di importo inferiore a 24 sterline applica interessi di mora che ammontano a 6 sterline per il ritardo nel pagamento della prima rata e Klarna indica un interesse annuo del 18,9%. Sul punto, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 17 ottobre 2024, Riverty Gmbh c. MI, causa C-409/23, rep. sul sito della Corte, ha evidenziato come sia necessario verificare puntualmente le previsioni contrattuali delle singole piattaforme perché queste potrebbero essere delineate in modo tale da anticipare "sin dalla conclusione del contratto di credito, l'inadempimento da parte del consumatore dell'obbligo di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico dall'esigibilità degli interessi e delle penali per inadempimento".

dell'account e il numero di volte in cui il servizio era stato utilizzato[12], centrali per ottenere eventuali incrementi dell'importo in sede di richieste successive presentate dal singolo.

Una simile impostazione dell'offerta del servizio, capace di garantirne anche il successo, era altresì possibile proprio grazie all'inquadramento del servizio come pagamento, con conseguente assenza di un obbligo di rispetto delle prescrizioni di un'approfondita valutazione del merito creditizio. Un assetto di questo tipo esponeva però maggiormente l'utente ad un rischio di sovraindebitamento in quanto, utilizzando le parole dell'European Banking Authority (EBA) "nel valutare la capacità del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero tenere conto dei fattori pertinenti che potrebbero influenzare la capacità di rimborso presente e futura del cliente ed evitare di indurre un indebito disagio e un eccessivo indebitamento"[13].

Proprio per questo, a seguito degli interventi interpretativi della Banca d'Italia e dell'EBA[14], la nuova direttiva sul credito al consumo, n.2225/2023, ha esplicitamente incluso il BNPL tra i servizi di accesso al credito[15], mentre la proposta di revisione della direttiva sui servizi di pagamento, c.d. PSD3, lo ha escluso dal suo ambito di applicazione[16]. Alla luce della natura giuridica riconosciuta dalla direttiva n.2225/2023, appare di interesse soffermarsi su come ciò incida sul servizio e sul modello di business delle piattaforme

12 Sul punto si consenta il rinvio a A. Canepa, *La rilevanza delle banche dati creditizie in epoca di valutazione algoritmica tra comunicazione e aggiornamento delle informazioni*, in *Dialoghi di dir. ec.*, n.1/2005, p. 28 ss.

13 EBA, Orientamenti in materia di concessione e orientamento dei prestiti, ABE/GL/2020/06, del 20 maggio 2020, p.5.2. e 88.

14 L'European Banking Authority (EBA) ha inquadrato il BNPL come concessione di un credito affermando che «*the core service provided is of a lending nature and should be consider as granting credit*». Si veda Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2366, on payment services in the internal market (PSD2), EBA/Op/2022/06 e la comunicazione della Banca d'Italia del 28 ottobre 2022, www.bancaditalia.it/compiti/tutela-educazione/avvisi-comunicazioni/2022.10.28/index.html.

15 In particolare Il considerando 16 della direttiva 2225/2023 recita "i sistemi «Compra ora, paga dopo» in virtù dei quali il creditore accorda un credito al consumatore al fine esclusivo di acquistare merci o servizi da un fornitore o prestatore, che sono nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, sono spesso senza interessi e senza altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva". La precedente direttiva, come noto, non era applicabile ai crediti al di sotto dei 200 euro che erano ritenuti un'ipotesi residuale nel mercato.

16 La proposta di direttiva 2023/0209, nella versione su cui è stato raggiunto l'accordo tra Parlamento e Consiglio il 17 aprile 2026, 8222/26, precisa nei considerando 34 a e 35 che le imprese che prestano servizi "compra ora, paga dopo" offrono un servizio di credito al consumo e sono pertanto soggette a quella normativa. Allo stesso tempo precisa però che sono incluse nella direttiva se prestano i servizi dell'allegato I e cioè l'esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi da o su un conto di pagamento, anche quando i fondi rientrano in una linea di credito presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

erogatrici.

### 3. La qualificazione del BNPL come credito al consumo e le implicazioni derivanti dalla sua inclusione nella direttiva n. 2225/2023

L'inclusione del BNPL nella nuova direttiva sul credito al consumo produce effetti sia sull'organizzazione del servizio sia sulle garanzie di tutela riconosciute ai consumatori. Tra di esse, in questa sede ci si soffermerà in particolare sulla questione della maggiore trasparenza informativa nei confronti del consumatore e sulla semplificazione dei rapporti tra venditore e piattaforma nel momento in cui viene esercitato il diritto di recesso. Entrambi, seppur in modo diverso, contribuiscono a ridurre i rischi di sovraindebitamento degli utenti specialmente per quei soggetti che, avendo un basso livello di educazione finanziaria, possono sottovalutare l'impatto economico di una molteplicità di acquisti, magari in un arco temporale ravvicinato, effettuati tramite ricorso al BNPL[17].

Dal punto di vista della garanzia di maggiori informazioni per l'utente, la direttiva 2225/2023 interviene sull'informativa precontrattuale, includendo anche specifiche misure relative alle comunicazioni di pubblicità e di commercializzazione[18]. Infatti, si prevede un divieto di formulazioni che possano indurre "false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare" (art. 7). Sul punto si precisa anche la necessità di inclusione nella pubblicità di avvertimenti chiari attraverso l'inserimento di un'indicazione "prendere in prestito denaro costa denaro" capace di far comprendere a tutti i consumatori, compresi quelli con minori competenze finanziarie, le implicazioni della scelta di ricorso al credito[19]. Una previsione così dettagliata è probabilmente frutto della volontà di evitare formulazioni non sufficientemente esplicite, comprensibili anche ad una lettura non attenta e

17 Sulla questione del collegamento tra educazione finanziaria, credito e rischi di sovraindebitamento si vedano in particolare G. Piepoli, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013,.38 ss I. Sabbatelli, *Educazione finanziaria e credito responsabile,* in *Riv. Trim. Dir. Ec.*, 2026, p. 293 ss. e G. Greco, *Credito adeguato e consumatore "immeritevole" nella giurisprudenza della Corte di Giustizia,* in *Riv. reg. merc.*, 2019, p, 355 ss. e M. Rabitti, *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in *Liber Amicorum per Aldo Dolmetta*, *L'orizzonte è una linea che non c'è,* Pacini Giudica, Pisa, *2023, p. 333 ss.*

18 Il considerando 15 precisa che "per alcuni dei contratti di credito che sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE e che dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, vale a dire i contratti di credito per un importo totale del credito al di sotto di 200 EUR, i crediti senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento, e i crediti che devono essere rimborsati entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile, gli Stati membri dovrebbero poter escludere l'applicazione di un numero definito e limitato di disposizioni della presente direttiva in relazione ad annunci pubblicitari, informazioni precontrattuali e informazioni contrattuali, al fine di evitare oneri inutili per i creditori, tenendo conto delle specificità del mercato e delle particolari caratteristiche di tali contratti di credito, come la loro durata più breve, garantendo nel contempo un livello più elevato di protezione dei consumatori".

19 Il riferimento è all'art. 8 della direttiva in cui si suggerisce di utilizzare la formulazione "Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro" oppure una equivalente.

scarsamente capaci di catturare l'attenzione in un contesto digitale caratterizzato da velocità di interazione e di conclusione dei processi di acquisto[20]. Infine, devono essere ben identificabili anche i costi complessivi della sottoscrizione comprensivi di commissioni e costi di ritardo nell'adempimento al fine non solo di garantire un incremento di trasparenza ma anche una possibile riduzione delle sottoscrizioni impulsive. L'art. 31 della direttiva specifica anche come gli Stati membri debbano adottare misure dirette a far sì che non vengano applicati tassi debitori eccessivamente elevati.

A fronte di questo incremento di tutela, rimane una certa discrezionalità per i singoli Stati membri nell'adozione di alcuni aspetti relativi agli annunci pubblicitari e alle informazioni contrattuali, nel caso di contratti per importi inferiori a 100, per evitare un'eccessiva onerosità. Tuttavia, è utile ricordare che, in molti casi, tali situazioni possono rientrare nel BNPL e, in tali situazioni, anche una possibile omissione di informazioni sulla durata del contratto o sul ricorso a meccanismi extragiudiziali di reclamo potrebbe rivelarsi rilevante, specialmente per i consumatori meno esperti. Del resto, i dati dell'Osservatorio Innovative Payments del 2025 evidenziano come, nel 2024, l'importo medio degli acquisti online ricorrendo al BNPL, sia stato pari a 173 euro.

Infine, con riferimento allo schema trilaterale del BNPL, appaiono degne di menzione le previsioni della direttiva sul diritto di recesso nelle quali vengono precisati alcuni aspetti funzionali ad una maggiore tempestività informativa ed alla immediata produzione di effetti in caso di esercizio del diritto. Sulla questione è utile ricordare come già il D. Lgs. 209/2025 con riferimento ai contratti a distanza conclusi dai consumatori[21] avesse già previsto la necessità di informare, prima della conclusione del contratto, dove fossero reperibili nell'interfaccia le informazioni o la funzione per esercitare direttamente online il recesso[22]. Come si evince anche dal D. Lgs. n. 212/2025 di recepimento nel nostro ordinamento, le informazioni sull'esistenza di questo diritto e sulle sue modalità devono essere fornite in tempo utile, anche mediante un promemoria, qualora siano state rese disponibili il giorno prima che il singolo sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito[23]. Inoltre, all'art. 125 quinquies viene precisato che "Il contratto di credito col-

20 Su questo aspetto, seppur con riferimento più in generale al credito, si è soffermata anche la Banca d'Italia nella sua memoria per l'indagine conoscitiva in materia di rapporti con il cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, Commissione bicamerale per la semplificazione, 18 maggio 2026.

21 Il D. Lgs. n.209/2025 ha dato attuazione alla Direttiva n.2673/2023 del 22 novembre 2023 sulla disciplina dei contratti a distanza conclusi dai consumatori.

22 In particolare, l'art.54-bis del Codice del consumo, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, stabilisce ai commi 1 e 2 che "Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso" e "La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto".

23 A tal fine Il D. Lgs. n. 212/2025 che ha recepito la direttiva n. 2225/2023 ha introdotto l'art. 124 co. 1-bis nel T.U. delle leggi in materia bancaria.

legato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo"[24]. Questo significa che, in un rapporto di interdipendenza tra il contratto con il venditore, avente ad oggetto l'acquisto del bene, e quello con la piattaforma, relativo al pagamento di quanto dovuto, un eventuale esercizio del diritto di recesso deve dare luogo contestualmente alla chiusura del rapporto con il fornitore della merce ed anche con la piattaforma. La necessità di esplicitare questo aspetto deriva dalla volontà di evitare che potesse verificarsi una discrasia temporale, con conseguente necessità di pagamento di ulteriori rate e persino di interessi moratori in caso di ritardo.

### 3.1. Le implicazioni sulla fisionomia del servizio e concorrenziali

L'inclusione del BNPL nel credito comporta implicazioni importanti anche sul modello di business che ne ha consentito il successo e influisce sulla capacità di queste piattaforme di sfruttare il proprio inquadramento nell'ambito dei pagamenti a fini concorrenziali. Infatti, l'assoggettamento ad una valutazione del merito creditizio completa, pertinente ed accurata che includa almeno il reddito e le spese del consumatore e l'espressa indicazione di "un divieto di annunci pubblicitari che indichino che i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta"[25] producono effetti sia sui tempi di risposta alle richieste che sulle logiche di equilibrio di bilancio e concorrenziali disegnate in questi anni dalle piattaforme di BNPL.

Infatti, in assenza di un vincolo sul merito creditizio dovuto al rispetto della sola normativa in materia di pagamenti, le piattaforme di BNPL avevano mostrato un interesse non elevato all'inserimento di dati nei sistemi privati di informazione creditizia (SIC)[26]. Ciò era dovuto a una combinazione di aspetti tra loro collegati, quali la volontà di dare un riscontro rapido al richiedente, anche grazie al ricorso a dati non economici, l'inclusione, nella sostenibilità del loro modello di business, degli interessi di mora ed, infine, la possibilità di proporre offerte personalizzate agli utenti qualificati più affidabili.

Una simile mancanza di condivisione dei dati presentava criticità non solo per il singolo,

24 La previsione è contenuta nell'art. 27 della direttiva e nell'art. 125 quinquies del T.U. bancario dove è anteposta al primo comma.

25 Si veda il considerando 33 della direttiva 2225/2023 nonché l'art.18 .

26 Dal 2022 i SIC hanno previsto la possibilità di integrazione di queste "nuove forme" di crediti nei loro report. Alcune piattaforme, come ad es. EvenFi, hanno aderito non per il BNPL ed il credito al consumo bensì per il servizio, basato su una struttura molto simile, rivolto alle aziende e anch'esso in espansione. In questo caso, si consente, negli acquisti fra aziende, una possibilità di rateizzazione fino a 12 mesi, con la medesima indicazione del tasso zero, salvo applicazione di interessi di mora in caso di ritardo, come nel credito al consumo. Sul punto si veda in particolare G. D'Aiuto, S. Magri, R. Pico, *Buy Now Pay Later: caratteristiche del mercato, rischiosità e sviluppi regolamentari*, *Note di stabilità finanziaria e vigilanza*, Banca d'Italia, n. 50/2026 nonché D. Figoli, S. Palazzo, *Who uses 'Buy Now, Pay Later' in Italy? Evidence from Household Survey Data*, in *Mercati, infrastrutture, servizi di pagamento*. 87 settembre 2026, p.7.

visto che poteva consentire l'apertura di posizioni multiple con più operatori[27], con conseguente possibile aumento del rischio di insolvenza, ma anche per gli altri operatori e per le piattaforme stesse. Infatti, il complesso delle posizioni dei singoli, sia come dato storico che in fieri, comprensivo di eventuali ritardi di adempimento brevi o protratti nel tempo, poteva essere valutato, ai fini di eventuali ulteriori richieste, solo se attive sulla medesima piattaforma[28], ma non se frutto dell'attivazione di account differenti su altre piattaforme[29]. Un simile assetto non incrementava soltanto il rischio di inadempimenti, ma si rifletteva anche sugli introiti. Infatti, questi derivano sia dalle commissioni pagate dai commercianti sia dalle eventuali penali per i ritardi che, qualora riguardino un certo numero di utenti, possono rappresentare per la piattaforma non solo una criticità da monitorare, ma anche un fattore di sostenibilità economica del modello di business e del servizio. Peraltro, se è vero che la concessione di credito anche a soggetti che non hanno una situazione economica favorevole e risultano quindi esclusi dai circuiti tradizionali potrebbe sembrare un elemento positivo in termini di incremento dell'inclusione finanziaria, in realtà può comportare anche maggiori rischi di sovraindebitamento del singolo, nonché avere riflessi sul tasso complessivo di sovraindebitamento della popolazione[30].

Le criticità derivanti da un simile assetto e dall'inclusione di una quota di interessi di mora nel quadro di sostenibilità economica di queste piattaforme, seppur indirettamente, erano state evidenziate anche dalla Corte di Giustizia che aveva sottolineato come fosse necessario verificare puntualmente le previsioni contrattuali delle singole piattaforme di BNPL, perché potrebbero essere delineate in modo tale da anticipare "sin dalla conclusione del contratto di credito, l'inadempimento da parte del consumatore dell'obbligo di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico dall'esigibilità

27 Tale situazione può avvenire attraverso l'apertura di più account. Sulla questione E. Boshoff, D. Gafton, A. Grant, J. Watkins, *Buy Now Pay Later: Multiple Accounts and the Credit System* in Australia, 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4216008 e A. Jose, J. Kelly, *Who Clicks "Pay Later"? Financial Vulnerability and Buy Now Pay Later Usage, Central Bank of Ireland, October 2025, https://www.centralbank.ie/publication/research-publications/staff-insights/who-clicks-pay-later—-financial-vulnerability-and-buy-now-pay-later-usage.*

28 E' utile ricordare come negli Stati Uniti e nel Regno Unito gli eventuali ritardi di adempimento del BNPL non vengano tenuti in considerazione nella valutazione della posizione del singolo. Sul punto si veda in particolare A. Machura Urbaniak, P.M. Lupinu, *Buy Now, Pay Later' (BNPL) Payment Service. Opportunities and Legal Challenges for EU Consumers and Businesses*, in *EuCML*, 2023, p. 185 ss e C. Robustella, M. Natale, *La regolamentazione del buy now, pay later..., cit*. nota 32.

29 Tale fenomeno dell'apertura di più account su piattaforme differenti al fine di accedere al credito per somme maggiori era già stato censito in Australia alcuni anni fa. Si veda sul punto E. Boshoff, D. Gafton, A. Grant, J. Watkins, *Buy Now Pay Later: Multiple Accounts and the Credit System* in Australia, 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4216008.

30 Tale riflessione deriva anche dai dati di utilizzo registrati nel 2025 che evidenziavano un incremento del 28% nell'utilizzo del BNPL rispetto all'anno precedente.

degli interessi e delle penali per inadempimento"[31].

Come però dimostra il caso di Klarna, il confine tra vantaggio e svantaggio, anche per la piattaforma, può essere labile e dipende molto dalla quota di coloro che non riescono a pagare non solo le rate, ma anche i relativi interessi di mora. Infatti, proprio lo scorso anno questa piattaforma si è trovata in forte difficoltà perché il numero di coloro che, in particolare negli Stati Uniti, non riuscivano a restituire è aumentato del 17% nel primo trimestre rispetto all'anno precedente, con conseguente criticità per la sua situazione di bilancio[32].

Infine, un esame complessivo dell'impatto della nuova normativa sul credito al consumo sul modello di business non può non evidenziare come dalla necessità di una puntuale valutazione della situazione del richiedente derivi una modifica anche dello scarso interesse finora dimostrato all'inserimento di informazioni nelle banche dati creditizie private. Infatti, in precedenza, non essendo necessaria una verifica puntuale del merito creditizio, l'assenza di dati sull'eventuale stato di indebitamento di un singolo o sul suo pregresso costituiva un'informazione preziosa da "custodire" più che da condividere, poiché poteva consentire di realizzare strategie differenziate e personalizzate finalizzate a fidelizzare gli utenti con un rating creditizio migliore. Un simile assetto favoriva un incremento delle asimmetrie informative, ma l'interesse alla mancata comunicazione nelle banche dati private risulta molto minore nel nuovo assetto di regole da rispettare.

**4. Le implicazioni del Regolamento in materia di intelligenza artificiale e del c.d. Digital Omnibus sulle piattaforme di BNPL**

Un ultimo aspetto meritevole di attenzione è quello che già emergeva dal Regolamento 679/2016 (GDPR), laddove fin dai considerando, aveva messo in evidenza come "l'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani"[33].

Nella direttiva 2225/2023, sul punto, si precisa che il consumatore debba essere informato in modo chiaro e comprensibile quando viene presentata un'offerta personaliz-

31 Si tratta della sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 2024, Riverty Gmbh c. Ml,, causa C-409/23, rep. sul sito della Corte

32 Klarna's losses widen after more consumers fail to repay loans, https://www.ft.com/content/6c4bf393-c80b-42b7-993a-35270143f688; Buy now, pay never? Some Klarna users struggle to repay loans as U.S. consumer debt rises, https://www.nbcnews.com/business/personal-finance/buy-now-pay-never-klarna-users-struggle-repay-loans-us-consumer-debt-s-rcna207940.

33 Si tratta del considerando 71.

zata basata sul trattamento automatizzato di dati personali (art.13). Qualora, però, una piattaforma di BNPL ricorra al credit scoring, l'aspetto più complesso da garantire può essere quello del possibile pregiudizio derivante da tale trattamento e della capacità di accesso ai dati utilizzati.

Come noto, il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, n.1689/2024, ha incluso tra i sistemi ad alto rischio elencati nell'allegato 3 anche il credit scoring.

Ciò significa che il ricorso a questi sistemi da parte delle piattaforme di BNPL richiede il rispetto di tali previsioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiori oneri, anche nella gestione dei dati, rispetto a quanto avvenuto finora, compresa la questione del riconoscimento dell'accessibilità.

La questione è stata oggetto di pronunce anche della Corte di Giustizia in due recenti casi. Il primo collegato alla società tedesca Schufa, che forniva a banche ed intermediari informazioni sull'affidabilità dei clienti ai fini della possibile erogazione di crediti, ed il secondo ad un'altra società, la Dun & Bradstreet Austria GmbH, anch'essa specializzata in valutazioni creditizie.

Nel caso Schufa, una cittadina tedesca era stata esclusa da un finanziamento richiesto sulla base di dati elaborati e aveva chiesto di conoscere le informazioni utilizzate per determinare il punteggio alla base della decisione. Da tale questione era insorta una controversia che aveva dato luogo ad un rinvio alla Corte di Giustizia[34]. La Corte aveva riconosciuto come, al fine di comprendere il processo di valutazione che ha condotto ad una decisione, non rilevi solo l'attività di analisi effettuata dalla controparte del cliente, ma anche quella di eventuali altri soggetti esterni ai quali sia stata commissionata un'analisi finalizzata a fornire un punteggio sul tasso di solvibilità del singolo. Infatti, tali valutazioni contribuiscono in modo decisivo sia alla decisione finale sia al possibile prodursi di effetti pregiudizievoli nei confronti dell'interessato.

Nel secondo caso trattato, la questione non riguardava una richiesta di accesso al credito, bensì la mancata concessione al soggetto CK di un rinnovo contrattuale da parte di un operatore di telefonia mobile, sulla base del suo punteggio di credito determinato in modo automatizzato. A fronte di una richiesta di CK di conoscere le informazioni sui dati e sulla logica utilizzati, la società si era opposta adducendo il segreto commerciale. Anche in questo caso, la Corte ha ribadito come l'interessato può pretendere dal tito-

34 Si tratta della causa C-634/21, Schufa Holding Scoring, del 7 dicembre 2023, rep. sul sito www.curia.eu. Per un commento della sentenza si vedano in particolare F. Mattassoglio, *La Corte di giustizia europea, algoritmi e credit scoring. L'apertura del vaso di Pandora delle società che si "limitano" ad elaborare gli scoring*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, gennaio 2025 e F. Ciraolo, *Le valutazioni automatizzate del merito creditizio nel quadro regolatorio europeo. Quale futuro per il credit scoring algoritmico*? in *Riv. Dir. Banc*., gennaio/marzo 2025, p. 105 ss. È utile ricordare come vi sia stata anche un'ulteriore pronuncia nei confronti della società Schufa, relativa alla conservazione dei dati dei debitori oltre il termine indicato per legge, cause riunite C-26/22 e C-64/221 del 7 dicembre 2023.

lare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest'ultimo spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati[35].

Pertanto, da agosto 2026, con l'entrata in vigore delle previsioni sui sistemi ad alto rischio, anche le piattaforme di BNPL avrebbero dovuto adeguarsi, compresa la trasparenza sui dati utilizzati. In realtà, questo termine ha subito una variazione alla luce dell'approvazione del regolamento n.1744/2026, c.d. Digital Omnibus, nel quale sono state introdotte misure di semplificazione mirata tra le quali uno slittamento al dicembre 2027 dell'entrata in vigore delle regole relative ai sistemi ad alto rischio[36].

Il quadro di mercato pertanto risulta in evoluzione, tenuto conto anche che in data 19 maggio 2026 la Commissione aveva presentato un draft di linee guida sulla classificazione dei sistemi ad alto rischio[37].

In ogni caso è utile sottolineare come i cambiamenti non riguardino il merito e la necessità di adeguamento del modello di business alle nuove norme, bensì semplicemente le tempistiche. In tal senso, potremmo dire che, ancor più di quanto era avvenuto con Uber, dove era stato sufficiente l'intervento giurisprudenziale, si evidenzia la necessità di una costante attenzione sui servizi finanziari digitali offerti dalle piattaforme al fine di mantenere l'efficacia della normativa ed evitare seri pregiudizi concorrenziali e di tutela dell'utente.

35 Si tratta della sentenza della Corte di Giustizia, causa C-203/22, CK c. Magistrat der stadt Wien del 27 febbraio 2025, rep. sul sito www.curia.eu.

36 A seguito del confronto tra Parlamento e Consiglio il 7 maggio 2026 è stato raggiunto un accordo sul testo che prevede la data del 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio e del 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti. Si veda il testo pubblicato in data 18 giugno 2026, 2025/0359, Regolamento che modifica i regolamenti 2024/1689, 2018/1139 e 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

37 Il testo è consultabile qui https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/draft-commission-guidelines-classification-high-risk-ai-systems.